

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Società cooperativa Madonna dei miracoli/Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche agricole e forestali

(Causa C-82/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Azioni comuni — Mancato versamento del contributo finanziario da parte della Commissione — Revoca del proprio contributo da parte di uno Stato membro — Questione di fatto — Situazione interna — Manifesta incompetenza della Corte — Descrizione delle circostanze in fatto — Insufficienza — Questione ipotetica — Irricevibilità manifesta)

(2013/C 377/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Società cooperativa Madonna dei miracoli

Convenuti: Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche agricole e forestali

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1), del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 91, pag. 1) nonché della decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (GU L 163, pag. 71) — Azioni comuni — Mancato versamento del contributo finanziario da parte della Commissione — Stato membro che non ha erogato il proprio contributo in seguito alla mancata erogazione del contributo da parte della Commissione

Dispositivo

1) La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Consiglio di Stato (Italia).

2) Quanto al resto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 147 del 25.5.2013.

Impugnazione proposta il 15 gennaio 2013 da Constantin Hârsulescu avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 novembre 2012, causa T-400/12, Hârsulescu/Romania

(Causa C-78/13 P)

(2013/C 377/09)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Constantin Hârsulescu (rappresentante: I. L. Cioplea, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Romania

Con ordinanza del 3 ottobre 2013 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha respinto il ricorso e la domanda di assistenza e rappresentanza in giudizio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Östersunds tingsrätt (Svezia) il 6 maggio 2013 — E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag/Kammarkollegiet e a.

(Causa C-251/13)

(2013/C 377/10)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Östersunds tingsrätt

Parti

Ricorrente: E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag

Resistenti: Kammarkollegiet, Ljustorp socken ekonomisk förening, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Murberget Länsmuseum Västernorrland, Naturskyddsföreningen Timrå, Naturvårdsverket, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Timrå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Älvräddarnas samorganisation

Il 20 agosto 2013 il Presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio Kyprou (Cipro) il 27 settembre 2013 — Alpha Bank Cyprus Ltd/Dau Si Senh e a.

(Causa C-519/13)

(2013/C 377/11)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Anotato Dikastirio Kyprou

Parti

Appellante: Alpha Bank Cyprus Ltd

Appellati: Dau Si Senh, Alpha Panareti Public Ltd, Susan Towson, Stewart Cresswell, Gillian Cresswell, Julie Gaskell, Peter Gaskell, Richard Wernham, Tracy Wernham, Joanne Zorani e Richard Simpson

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la notificazione del modulo standard di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 ⁽¹⁾ sia necessaria in ogni caso o se siano ammesse eccezioni.
- 2) Qualora detta notificazione sia giudicata necessaria in ogni caso, se la sua omissione nella fattispecie costituisca motivo di nullità della notificazione nel suo complesso.
- 3) In caso di risposta negativa, se sia possibile, conformemente alla ratio del regolamento (CE) n. 1393/2007, la notificazione all'avvocato dei convenuti che abbiano accettato di comparire con riserva, il quale si sia obbligato verso i clienti a riceverla, o se occorra una nuova notificazione conforme alla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1393/2007.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 3 ottobre 2013 — Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck

(Causa C-525/13)

(2013/C 377/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Vlaams Gewest

Resistente: Heidi Van Den Broeck

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001 ⁽¹⁾, della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che il diniego, per l'anno civile di cui trattasi, dell'«aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2», riguarda l'aiuto dovuto in applicazione del «regime di aiuto di cui trattasi», come indicato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 ⁽²⁾ del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, cosicché deve essere negato non solo l'aiuto per il «gruppo di colture di cui trattasi», ma l'intero importo dell'aiuto erogato in applicazione di uno dei regimi di aiuto ivi indicati, di cui fa parte il gruppo di colture in questione.

⁽¹⁾ GU L 327, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 355, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeío Athinón (Grecia) il 10 ottobre 2013 — Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/Maria Patmanídi AE

(Causa C-535/13)

(2013/C 377/13)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Protodikeío Athinón